

Titolo IV – Capo V (artt. 67 – 73)

Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici

**INTRODUCE UNA PROFONDA INNOVAZIONE DI PROCEDIMENTO E
COMPETENZE IN MATERIA DISCIPLINARE MEDIANTE *NORME
IMPERATIVE***

**Tende all'unificazione del sistema di responsabilità disciplinare: le nuove
norme si applicano a *tutto* il personale pubblico contrattualizzato**

- sostituisce l'art. 55 del D.Lgs 165/01
- aggiunge allo stesso D.L.gs 165 gli artt. da 55 bis a 55 novies
- prevede la sopravvivenza dei soli artt. 492 - 501 del D.Lgs 297/94, per quanto concerne la disciplina del personale docente della scuola
- abroga l'art. 56 del D.Lgs 165/2001 (impugnazioni)
- pone l'art. 54: solo per quanto concerne infrazioni e sanzioni è consentito l'intervento della futura contrattazione collettiva

D. L.gs. 297/94 PERSONALE DOCENTE

CAPO IV - Disciplina

Sezione I - Sanzioni disciplinari

Art. 492 – SANZIONI

Art. 493 – CENSURA

Art. 494 – SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO FINO A 1 MESE

Art. 495 – SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO DA 1 A 6 MESI

**Art. 496 – SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO DA OLTRE 6 MESI E
UTILIZZAZIONE IN COMPITI DIVERSI 198**


Art. 497 – EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO

Art. 498 – DESTITUZIONE

Art. 499 – RECIDIVA

Art. 500 – ASSEGNO ALIMENTARE

Art. 501 - RIABILITAZIONE



PERSONALE DOCENTE

INFRAZIONI

Violazioni lievi ai doveri

Mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente

- a) Atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;**
- b) violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;**
- c) omissione di atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza**

SANZIONI

Art. 492, c.3 – Avvertimento scritto

Art. 493 – Censura

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata

Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese

La sospensione consiste nel divieto di esercitare la funzione docente con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497

PERSONALE DOCENTE

INFRAZIONI

- a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
- b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
- c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
- d) per abuso di autorità.

SANZIONI

Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi



PERSONALE DOCENTE

INFRAZIONI

compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a 3 anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo

SANZIONI

Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi



PERSONALE DOCENTE

INFRAZIONI

- a) atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
- b) attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
- c) illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrative o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
- d) gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
- e) richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
- f) gravi abusi di autorità

SANZIONI

Art. 498

Destituzione
(licenziamento disciplinare)
consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego

INFRAZIONI

Falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o altre modalità fraudolente

Giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione falsa

Assenza priva di giustificazione per un numero di giorni > 3 nel biennio o > 7 giorni negli ultimi 10 anni

Mancata ripresa del servizio in caso di assenza ingiustificata

SANZIONI

Licenziamento disciplinare

Art. 55 quater del D.Lgs 165/2001 (inserito dal D.Lgs 150/09)

INFRAZIONI

Ingiustificato rifiuto del trasferimento

Falsità documentali o dichiarative commesse per instaurazione rapporto lavoro o progressione carriera

Reiterazione di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose lesive dell'onore e della dignità altrui

Condanna penale definitiva con previsione di interdizione perpetua dai pubblici uffici

SANZIONI

Licenziamento disciplinare

**Art. 55 quater
D.Lgs 165/2001
(inserito
dal D.Lgs 150/09)**

INFRAZIONI

Falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o altre modalità fraudolente

Giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione falsa

**Art. 55 quinquies
D.Lgs 165/2001**

***(inserito
dal D.Lgs 150/09)***

Responsabilità penale e disciplinare restano ferme

Obbligo di risarcimento del danno patrimoniale = retribuzione dei periodi per cui è accertata la mancata prestazione + danno all'immagine della P.A.

INFRAZIONI

Casi in cui la P.A. sia condannata a *risarcimento danni* derivanti dalla *violazione* da parte del dipendente di obblighi di lavoro stabiliti dalla legge dai regolamenti dai contratti da atti e provvedimenti della P.A. o dai codici di comportamento di cui all'art. 54


**Art. 55 sexies
D.Lgs 165/2001
*inserito
dal Decreto Brunetta***

Ove non ricorrano presupposti per altra sanzione

Sospensione dal servizio senza retribuzione da 3 gg a 3 mesi

INFRAZIONI

**Inefficienza o
incompetenza
professionale accertate
dalla P.A. secondo la
disciplina della
*valutazione del
personale* che cagionino
gravi danni alla P.A. di
appartenenza**



**Art. 55 sexies
D.Lgs 165/2001
*inserito
dal D.Lgs 150/09***

**Collocamento in
disponibilità
con eventuale
ricollocaamento in altre
amministrazioni o uffici**

PERSONALE A.T.A. INFRAZIONI

Per il personale A.T.A. della Scuola le *infrazioni disciplinari* sono quelle elencate dall'art. 92 del vigente CCNL di comparto nonché dal Codice di Comportamento di cui all'art. 54 del D.Lgs 165/2001, in quanto fatti salvi dal Decreto 150/09, sulla scorta del quale vanno *riletti*.

Nuove infrazioni disciplinari sono introdotte ex lege dall'art. 55 quater, 55 quinquies e 55 sexies del D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009

PERSONALE A.T.A. SANZIONI

Per il personale A.T.A. della Scuola le *sanzioni* disciplinari sono quelle elencate dall'art. 93, primo comma del vigente CCNL di comparto, nonché dall'art. 95 dello stesso CCNL.

Nuove sanzioni sono introdotte *ex lege* dall'art. 55 quater del D.Lgs 165/2001, come innovato dal D.Lgs 150/2009